



REGIONE SICILIANA  
**COMUNE DI PAGLIARA**  
Città Metropolitana di Messina

**REGOLAMENTO**

**PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE  
ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1,  
COMMI DA 102 A 110, DELLA L. 30/12/2025, N. 199**

**INDICE**

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi
- Art. 3 – Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni
- Art. 4 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
- Art. 5 – Effetti della definizione agevolata
- Art. 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Art. 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
- Art. 8– Procedure cautelari ed esecutive in corso
- Art. 9 – Rinuncia al contenzioso pendente
- Art. 10 – Entrata in vigore

## **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali di natura tributaria e patrimoniale, non riscosse a seguito di provvedimenti di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché la regolarizzazione degli omessi adempimenti dichiarativi di versamento, alla data del 1° gennaio 2026, relativi alla TARI (Tassa sui rifiuti), di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, all'IMU (Imposta municipale propria), di cui all'articolo 1, comma 738 e seguenti, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, (CUP) Canone Unico Patrimoniale, nonché degli omessi versamenti del canone idrico di cui al D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Restano escluse le ulteriori entrate, sia tributarie che patrimoniali, nonché i carichi affidati o trasmessi alla sola Agenzia delle Entrate-Riscossione.

### **ART. 2**

#### **DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI**

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi tributari e patrimoniali relativi al periodo **dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2025**, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare dalle seguenti fattispecie:

- a) ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025 riguardante l'IMU per il periodo d'imposta dal 2013 al 2020;
- b) accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025 riguardante la Tari per il periodo di imposta 2019 e per il periodo di imposta 2020;

La definizione agevolata prevista nel presente articolo può riguardare tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili risultanti dalla posizione debitoria del richiedente

2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

### ART. 3

#### REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

1. E' ammessa, altresì, la definizione agevolata:
  - a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 31 dicembre 2025, relativi alla TARI (Tassa sui Rifiuti), di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
  - b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 31 dicembre 2025, relativi all'IMU (Imposta municipale propria), di cui all'articolo 1, comma 738 e seguenti della L. 27 dicembre 2019, n. 160;
  - c) degli omessi versamenti, alla data del 31 dicembre 2025, del (CUP) Canone Unico Patrimoniale, del canone idrico di cui al D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..
2. La definizione agevolata di cui al presente articolo, si manifesta e si perfeziona con il pagamento del dovuto a titolo di tributo, con esclusione di sanzioni ed interessi, nei termini di cui al precedente articolo 3, comma 2.

### ART. 4

#### DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Ai fini della definizione di cui agli articoli 2 e 3, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, presentando, successivamente alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune mette a disposizione sul proprio sito internet, o presso gli uffici tributari, nel termine **di venti giorni** dall'approvazione del presente regolamento.
2. Ai fini della definizione agevolata di cui agli articoli 2 e 3, il debitore presenta al Comune entro il **31 luglio 2026** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet o presso gli uffici tributari. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
3. Il Comune entro il **30 settembre 2026** comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'accoglimento dell'istanza nonché l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
  - a) versamento in unica soluzione: entro il **30 novembre 2026**;
  - b) in alternativa il versamento dilazionato viene formalizzato a seguito del pagamento della prima

rata entro il **30 ottobre 2026**, pena decadenza dello stesso, secondo il seguente schema:

- fino a euro <b>150,00</b> nessuna rateizzazione;
- da euro <b>150,00</b> a euro <b>300,00</b> fino a 3 rate mensili;
- da euro <b>300,00</b> a euro <b>500,00</b> fino a 6 rate mensili;
- da euro <b>500,00</b> a euro <b>1000,00</b> fino a 12 rate mensili;
- da euro <b>1000,00</b> a euro <b>3.000,00</b> fino a 18 rate mensili;
- <b>da euro 3000,00 a euro 5000,00 fino a 36</b> rate mensili
- <b>da euro 5000,00 a oltre euro 15.000,00 fino a 48</b> rate mensili

4. Le fasce di rateazione di cui al precedente comma 2 sono derogabili, sulla base di documentazione che comprovi la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, nel rispetto del numero massimo di rate consentito.
5. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi nella misura vigente del tasso legale maggiorato di **2 punti**.
6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il Concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.
7. Solo in caso di documentata impossibilità a presentarsi presso gli uffici, le cui motivazioni devono risultare dalla dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune provvederà al riscontro telematico, ovvero mediante collegamento da remoto a altra modalità concordata con il debitore, nei termini di cui al precedente comma 2.

#### **ART. 5**

##### **EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente concessa ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a trenta giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti (restano dovute le sanzioni e gli interessi nelle misure originariamente dovute secondo gli atti oggetto di definizione), i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto con ripresa delle azioni di recupero/coattivo.

## **ART. 6**

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario della riscossione coattiva, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.;
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione;

## **ART. 7**

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI INCLUSI IN ACCORDI O PIANI DEL CONSUMATORE**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

## **ART. 8**

### **PROCEDURE CAUTELARI ED ESECUTIVE IN CORSO**

1. Il Comune o il concessionario dei ruoli coattivi, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo. Le procedure cautelari ed esecutive saranno avviate o riattivate nel caso in cui il debitore non sia in regola con il pagamento dell'unica rata o delle singole rate accordate.

## **ART. 9**

### **RINUNCIA AL CONTENZIOSO PENDENTE**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in dettaglio le procedure pendenti aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno ad abbandonare i relativi giudizi. *Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento.* La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune, della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione delle procedure pendenti comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.
2. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, nei termini di cui al comma 1, ovvero la mancata accettazione della rinuncia nelle forme previste dalla normativa processuale, determina l'inefficacia della definizione agevolata limitatamente ai debiti oggetto del contenzioso ed i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

## **ART. 10**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.